

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

- **B** ► **M1** REGOLAMENTO (CE) N. 1184/2006 DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2006
relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di taluni
prodotti agricoli ◀
(GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007	L 299	1	16.11.2007
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008	L 121	1	7.5.2008
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009	L 154	1	17.6.2009
► <u>M4</u>	Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013	L 354	1	28.12.2013

▼B

▼M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1184/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di taluni prodotti agricoli

▼B

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli ⁽²⁾, è stato modificato nel suo contenuto ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Secondo l'articolo 36 del trattato, l'applicazione alla produzione ed al commercio di prodotti agricoli delle regole di concorrenza previste dal trattato costituisce uno degli elementi della politica agricola comune e che le disposizioni del presente regolamento dovranno pertanto essere completate tenendo conto dello sviluppo di tale politica.
- (3) Le regole di concorrenza relative agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 81 del trattato, nonché allo sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti, debbono essere applicate alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento delle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune.
- (4) È opportuno riservare una particolare attenzione alla situazione delle associazioni di imprenditori agricoli nella misura in cui esse abbiano segnatamente per oggetto la produzione o il commercio in comune dei prodotti agricoli o l'utilizzazione d'impianti comuni, salvo che detta azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato.
- (5) Sia al fine di non compromettere lo sviluppo della politica agricola comune, che per assicurare la certezza giuridica ed un trattamento non discriminatorio alle imprese interessate, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, è sola competente per accertare se siano adempiute le condizioni di cui ai due precedenti considerando, relativamente agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 81 del trattato.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62. Regolamento modificato dal regolamento n. 49 (GU 53 dell'1.7.1962, pag. 1571/62).

⁽³⁾ Cfr. allegato I.

▼ B

- (6) Per l'attuazione, nell'ambito dello sviluppo della politica agricola comune, delle regole relative agli aiuti alla produzione o al commercio dei prodotti agricoli, la Commissione deve essere messa in condizione di redigere un inventario degli aiuti esistenti, nuovi o progettati, di presentare agli Stati membri le osservazioni utili e di proporre loro misure adeguate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼ M4*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le norme sull'applicabilità degli articoli da 101 a 106 e dell'articolo 108, paragrafi 1 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE ad eccezione dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ e del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

▼ M1*Articolo 1 bis*

Gli articoli da 81 a 86 del trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro applicazione, si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82 del trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

▼ B*Articolo 2***▼ M1**

1. L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche contemplati all'articolo 1 *bis* del presente regolamento che formano parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per la realizzazione degli obiettivi fissati all'articolo 33 del trattato.

▼ B

Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recanti organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

▼B

2. Previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o associazioni d'impresa interessate o ogni altra persona fisica o giuridica che essa reputi necessario interpellare, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, è sola competente per accertare, mediante decisione da pubblicarsi, per quali accordi, decisioni e pratiche ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale accertamento d'ufficio o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro oppure di un'impresa o associazione di imprese interessate.

3. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione. Essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

▼M1*Articolo 3*

L'articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato si applicano agli aiuti accordati alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

▼B*Articolo 4*

Il regolamento n. 26 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sua modificazione

Regolamento n. 26 del Consiglio	(GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62)
Regolamento n. 49 del Consiglio	(GU 53 dell'1.7.1962, pag. 1571/62) soltanto l'articolo 1, paragrafo 1, lettera g)

*ALLEGATO II***Tavola di concordanza**

Regolamento (CE) n. 26	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2, primo comma
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3	—
Articolo 4	Articolo 3
—	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
—	Allegato I
—	Allegato II